

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

- PARTE GENERALE -

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 27 MARZO 2018.

GALDERMA ITALIA S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELL'ANNUNZIATA 21
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 01539990349

INDICE

Definizioni	4
Struttura del documento	5
- PARTE GENERALE.....	6
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	6
1.1. Introduzione.....	6
1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente	6
1.3. La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni.....	8
1.4. L'esenzione della responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo	8
1.5. Le vicende modificative dell'ente.....	9
2. L'adozione del Modello di Galderma Italia S.p.A.....	10
2.1. Finalità del Modello	10
2.2. Processo di adozione del Modello.....	10
3. Destinatari del Modello.....	11
4. Organismo di Vigilanza.....	12
4.1. Funzione, nomina, composizione e scadenza dell'Organismo di Vigilanza.....	12
4.2. Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	13
4.3. Revoca, decadenza, cessazione e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza	13
4.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
4.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.....	15
4.5.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.....	15
4.5.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	15
5. Sistema disciplinare	17
5.1. Principi generali.....	17
5.2. Modalità di accertamento delle violazioni	18
5.3. Violazioni da parte dei dipendenti.....	18
5.4. Violazione da parte degli organi sociali	18
5.5. Violazione da parte dei collaboratori esterni	19
6. Comunicazione	19
7. Formazione	20
8. Aggiornamento.....	20
Allegato A.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Allegato B	Errore. Il segnalibro non è definito.
Introduzione	22
Sezione Generale.....	22
Sezione Speciale	24
Sezione I - Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	25
(Artt. 24 e 25 del Decreto).....	25
1. Le fattispecie di reato.	25
2. Funzione pubblica e pubblico servizio.....	26
3. Le attività sensibili.....	27
4. I protocolli di prevenzione	29
5. Le procedure operative aziendali.....	31
(Art. 24-bis del Decreto)	33
1. Le fattispecie di reato.	33
2. Le attività sensibili.....	34
3. I protocolli di prevenzione	34
4. Le procedure operative aziendali.....	34
Sezione III - Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali	35
(Art. 24-ter del Decreto; L. 146/2006).....	35
1. Le fattispecie di reato.	35
2. Le attività sensibili.....	36

3. I protocolli di prevenzione	36
4. Le procedure operative aziendali	36
Sezione IV - Reati Societari	37
(Art.25-ter del Decreto).....	37
1. Le fattispecie di reato	37
2. Le attività sensibili.....	39
3. I protocolli di prevenzione	39
4. Le procedure operative aziendali	43
Sezione V - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	45
(25-septies del Decreto).....	45
1. Le fattispecie di reato	45
2. Le attività sensibili.....	45
3. I protocolli di prevenzione	46
4. Le procedure operative aziendali	49
Sezione VI - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	50
(art. 25-octies del Decreto)	50
1. Le fattispecie di reato	50
2. Le attività sensibili.....	50
3. I protocolli di prevenzione	51
4. Le procedure operative aziendali	52
Sezione VII - Delitti in violazione del diritto d'autore	54
(25-novies del Decreto)	54
1. Le fattispecie di reato	54
2. Le attività sensibili.....	55
3. I protocolli di prevenzione	55
4. Le procedure operative aziendali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sezione VIII - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	56
(25-decies del Decreto).....	56
1. Le fattispecie di reato	56
2. Le attività sensibili.....	56
3. I protocolli di prevenzione	56
4. Le procedure operative aziendali	57
Sezione IX - Reati Ambientali	58
(25-undecies del Decreto).....	58
1. Le fattispecie di reato	58
2. Le attività sensibili.....	59
3. I protocolli di prevenzione	59
4. Le procedure operative aziendali	59

Definizioni

Casa Madre: la società controllante di Galderma Italia S.p.A., ossia QMed AB

Codice Etico: il codice (Allegato A) al presente Modello;

Decreto (nel seguito anche “D.Lgs. 231/2001” o “il Decreto”): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3, Parte Generale del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Gruppo: Galderma Pharma S.A., Galderma Italia S.p.A., le società controllate o collegate alle precedenti;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come previsto dall’art. 6 *ex*. D.Lgs. 231/2001;

Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “O.d.V.” o “Organismo”): l’organismo previsto dal paragrafo 4, Parte Generale, del presente Modello;

Reati: i reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “Regolamento”): il regolamento dell’Organismo di Vigilanza, al presente Modello;

Società: Galderma Italia S.p.A., (nel seguito anche “Galderma” o la “Società”).

Struttura del documento

Il presente documento descrive gli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in attuazione all'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001

1. PARTE GENERALE: descrive i contenuti essenziali del D.Lgs. 231/2001 nonché le finalità e la struttura del Modello, di cui vengono specificati i destinatari e le componenti principali, quali: l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare previsto in caso di violazione, gli obblighi di comunicazione e di diffusione, la formazione.

2. PARTE SPECIALE: individua le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità della Società, le attività "sensibili", dove è teoricamente possibile la commissione del reato, i protocolli deputati alla prevenzione dei reati in oggetto e le procedure operative aziendali di cui la Società si è dotata.

La parte speciale è suddivisa in nove sezioni:

- "Sezione I" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
- "Sezione II" relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- "Sezione III" relativa ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.
- "Sezione IV" relativa ai reati societari.
- "Sezione V" relativa ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- "Sezione VI" relativa ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.
- "Sezione VII" relativa ai delitti in violazione del diritto d'autore.
- "Sezione VIII" relativa ai reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.
- "Sezione IX" relativa ai reati ambientali.

3. ALLEGATI:

A. CODICE ETICO, definisce un complesso di valori e di principi che ispirano la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi. In particolare, è un documento integrante del Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

B. REATI PRESUPPOSTO, elenco delle "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Oltre a quanto espressamente stabilito, sono parte integrante del presente documento anche le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che costituiscono attuazione dei contenuti di questo documento.

- PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introduce e disciplina nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).

Si tratta di una nuova forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali, ed in particolare:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, siglata a Bruxelles il 26 luglio 1995;
- la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea, siglata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità da reato della *societas*, intesa "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

Si innova così l'assetto normativo: prima del D.Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente per la commissione di un reato era solo indiretta e circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte al proprio rappresentante legale (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 cod. pen.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno causato dal reato a norma delle leggi civili (art. 185 cod. pen.).

1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

I presupposti della responsabilità dell'ente sono individuati dell'art. 5 del Decreto, ai sensi del quale:

"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Quanto ai soggetti che impegnano la responsabilità amministrativa dell'ente, l'attenzione del legislatore va sia a coloro che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, sia a coloro che la esercitano di fatto e ai soggetti che la esercitano nell'ambito di strutture decentrate autonome (ad esempio, i direttori di stabilimento). Questi soggetti sono definiti soggetti in posizione apicale.

Quanto ai subalterni, di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

Il reato dovrà infine essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente: il vantaggio, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente; l'interesse si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono espressamente e tassativamente indicati dal legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto), la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, anche ad altre ipotesi.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO B del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-*bis*).
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1).
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e del D.Lgs. 38/2017 (art. 25-*ter*).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e dalla Legge 199/2016 (art. 25 *quinquies*).
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*).
11. Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001").

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies).
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies) introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla legge n. 186/2014.
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies).
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies).
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies).
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies).

1.3. La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione da parte degli interpreti. Per quanto formalmente definita "amministrativa", presenta i caratteri di una propria responsabilità penale.

In caso di condanna, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una serie di sanzioni diverse per natura e per contenuto, ma tutte gravi e pregiudizievoli per lo svolgimento delle attività dell'ente. Accanto alla sanzione pecuniaria, sempre disposta in caso di condanna, il Decreto prevede anche alcune sanzioni interdittive: l'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi. Nei casi più gravi, può essere altresì disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. In caso di condanna, è inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, e, a discrezione del giudice, la pubblicazione della sentenza penale in uno o più giornali o l'affissione della stessa presso il Comune ove ha sede l'ente.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero nel corso delle indagini preliminari, secondo gli artt. 45 e ss. del Decreto, quando sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi da reato si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità penale personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni.

1.4. L'esenzione della responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede di imputare il reato all'ente solo in caso di mancata adozione ovvero mancato rispetto di misure e regole attinenti alla sua **organizzazione** e allo svolgimento della sua **attività**: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, il Decreto stabilisce che l'ente non è punibile se prima della commissione del reato:

- ha adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato;

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**Organismo di Vigilanza**, di cui al successivo paragrafo 4);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto concede una possibilità di difesa meno forte se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l'ente deve anche dimostrare che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, in questo caso una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali e, in sostanza, una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato fraudolentemente.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti subordinati.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. L'applicabilità e l'estensione dell'esimente saranno comunque soggette alla valutazione del giudice penale il quale vaglierà l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello, l'adeguatezza dei sistemi di controllo e di vigilanza.

1.5. Le vicende modificative dell'ente

Il principio fondamentale che guida anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alla sanzione pecuniaria inflitta all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito il principio in base al quale esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina poi espressamente il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, in caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente

alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione parziale**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione o di conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. L'adozione del Modello di Galderma Italia S.p.A.

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti, ai sensi del Decreto.

L'adozione di un Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno, ed in generale la propria *Corporate Governance*.

2.1. Finalità del Modello

Il Modello si propone quale finalità principale di dotare la Società di un sistema di regole e procedure, volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto che possono essere commessi nello svolgimento delle attività della Società.

Il Modello intende inoltre rendere edotti i destinatari dello stesso, come definiti nel successivo paragrafo 3, delle conseguenze che possono derivare alla Società da una condotta non conforme alle regole e alle procedure, nonché sensibilizzarli, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.

Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico (Allegato A), un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Modello detta prescrizioni specifiche, finalizzate a prevenire particolari tipologie di reato, secondo le disposizioni del Decreto. Il Codice Etico indica i valori e i principi che ispirano la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi.

2.2. Processo di adozione del Modello

Per la redazione del presente Modello, la Società ha tenuto conto delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria, dei principi generali per un adeguato sistema di controllo interno desumibili dalla miglior pratica internazionale e, infine, delle "Linee guida per la

costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001”, elaborate da Confindustria il 09 aprile 2008, ed aggiornate al 31 marzo 2014.

La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali. La Società ha così messo in atto un progetto interno sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione, idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del Decreto.

Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte in ciascuna delle quattro sezioni di cui si compone la Sezione Speciale della Parte Speciale.

Qui possono essere così sintetizzate:

- a) Individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società, le interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell’attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
- b) Identificazione delle procedure operative aziendali già esistenti: attraverso le interviste di cui al punto A, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate.
- c) Calcolo del rischio residuale: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l’attività in questione.
- d) Identificazione dei protocolli di prevenzione: sulla base di quanto osservato nell’attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono stati individuati i protocolli di prevenzione che devono essere attuati, per prevenire la commissione dei reati.

3. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti gli amministratori e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua eventuale unità organizzativa autonoma;
- b) i dipendenti della Società con qualifica di dirigente, quadro o impiegato, anche quando distaccati in altre sedi della Società per lo svolgimento dell’attività, tra i quali vengono ricompresi anche tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i collaboratori progetto);
- c) i sindaci della Società;
- d) i collaboratori esterni, intesi come coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società e nell’interesse o vantaggio della stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i lavoratori somministrati, i procuratori, i depositari e i consulenti);

- e) tutti i soggetti che la Società ritiene rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Per determinare le tipologie di rapporti giuridici che rientrano nella fattispecie di soggetti di cui alla lettera d) ed e), l'Organismo di Vigilanza si confronta con il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, anche definendo le modalità di comunicazione del Modello e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole (incluse clausole risolutive espresse) che indichino chiare responsabilità e conseguenze, in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti formulate dall'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

4. Organismo di Vigilanza

4.1. Funzione, nomina, composizione e scadenza dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha la funzione di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari, come definiti nel precedente paragrafo 3;
- sull'adeguatezza del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, sull'attuazione e sull'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (follow-up), laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello in relazione ai mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi.

L'Organismo adotta proprie regole di funzionamento, definite in un Regolamento (Regolamento dell'O.d.V.).

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri.

Alla scadenza del mandato dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione in carica potrà confermare o modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza, eventualmente nominando soggetti con qualifiche o funzioni diverse, purché in possesso dei necessari requisiti secondo quanto previsto dal presente Modello.

Il rinnovo dell'incarico all'Organismo, così come la modifica della composizione dello stesso, presuppongono una modifica del Modello della Società e possono avvenire solo dopo l'approvazione della modifica al Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.2. Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Ciascun membro dell'O.d.V. deve essere scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione, come richiamati dalle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001", elaborate da Confindustria il 09 aprile 2008, ed aggiornate al 31 marzo 2014.

I membri dell'O.d.V. non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:

- non devono essere legati alla Società, alla società controllante o ad altra società controllata, direttamente o indirettamente, da un rapporto di collaborazione professionale continuativa;
- non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

4.3. Revoca, decadenza, cessazione e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

La revoca di uno o più membri dell'O.d.V. può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di

Amministrazione e solo in presenza di giusta causa. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente paragrafo;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze consecutive dell'Organismo;
- mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di vigilanza e controllo di competenza;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dell'O.d.V.:

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna, anche se non ancora passata in giudicato, ad una pena che comporta la reclusione per un tempo superiore a un anno.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, il membro dell'O.d.V. interessato e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico: la rinuncia, la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'O.d.V. è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'Organismo, ovvero dagli altri membri dell'Organismo, anche singolarmente, qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di **decadenza o recesso** di uno o più membri dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro o dei membri cessati ai sensi del presente Regolamento.

In ogni caso di sostituzione di un membro dell'O.d.V., il nuovo o i nuovi nominati dureranno in carica per la durata residua dei membri rimasti in carica.

In caso di decadenza o recesso di uno o due membri dell'O.d.V., i membri rimasti in carica potranno continuare a svolgere le proprie mansioni fin alla ricostituzione dell'O.d.V..

4.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure di attuazione del medesimo.

Pertanto, nel perseguimento dei propri compiti, l'O.d.V. è dotato dei seguenti poteri che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

1. accedere ai locali della Società, anche senza preavviso, e chiedere informazioni e documenti, in merito alle attività svolte, a tutti i destinatari del Modello, e laddove necessario, alla società di revisione;
2. avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
3. disporre di un budget adeguato al piano di rischio evidenziato dall'O.d.V. e approvato con delibera del C.d.A., su proposta dell'O.d.V. stesso. La Società si impegna a dare corso alle richieste di spesa dell'O.d.V., nell'ambito del budget approvato. In casi eccezionali ed urgenti, l'O.d.V. può impegnare risorse che eccedono i limiti del suddetto budget, dandone comunicazione immediata al Presidente del C.d.A., che autorizzerà ovvero rimanderà, con esplicita motivazione, per urgente valutazione;
4. informare il Consiglio di Amministrazione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
5. proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello;
6. avvalersi delle evidenze dell'attività di monitoraggio e audit svolte dal Gruppo e dalle società in capo allo stesso, anche in merito alla corretta attuazione dei contratti *intercompany* in atto.

4.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.5.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza l'O.d.V. riferisce per conoscenza anche al Presidente del Collegio Sindacale. In particolare, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di fatti rilevanti del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. per richiedere le informazioni di competenza.

E' fatto obbligo all'O.d.V. di redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'O.d.V.;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- nuove attività non previste dalla Parte Speciale del presente Modello nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società, in seguito alle violazioni del Modello;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- sintesi delle operazioni e/o delle problematiche rilevanti segnalate dal Collegio sindacale, dalla società di revisione o dalla dirigenza;
- previsione di spesa per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.

4.5.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari, come indicati nel precedente paragrafo 3, sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di presunto reato ed ogni presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. Le segnalazioni di presunte violazioni, nonché ogni altra comunicazione in riferimento al Modello (quali ad esempio la richiesta di un aggiornamento, l'invio di report, ecc.) avvengono tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta Organismovigilanza.ITMIL@Galderma.com.

Il segnalante riceve il messaggio automatico di conferma dell'avvenuta ricezione della mail da parte della casella dell'O.d.V. Nel caso in cui tale conferma non pervenisse, il segnalante deve provvedere a un ulteriore invio.

La comunicazione può avvenire anche tramite posta, utilizzando il seguente riferimento: alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza c/o Galderma Italia S.p.A. - Centro direzionale Colleoni, Palazzo Taurus - Ingresso 1, 20864 Agrate Brianza (MB).

I nominativi dei membri dell'Organismo di Vigilanza sono affissi in bacheca e comunicati in modo opportuno (posta elettronica, lettera di accompagnamento del Modello, ecc.) a tutti i destinatari, in modo che ciascuno possa anche contattare, qualora le circostanze lo richiedessero, un singolo componente dell'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'O.d.V.. Non è tollerata alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'O.d.V.. La Società si riserva di disporre severi provvedimenti contro chiunque si renda responsabile di atti di ritorsione o, anche, contro chiunque effettui segnalazioni non veritiere con dolo o colpa grave.

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, co. 2, lett. d), si definisce che:

- gli organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, per assicurarne il funzionamento e la corretta attuazione;
- i medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili, ai quali viene inoltre richiesto di comunicare periodicamente, o almeno semestralmente, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche del Modello o dei predetti protocolli. L'O.d.V. può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate;
- i dipendenti e tutti i collaboratori esterni, come indicati nel paragrafo 3 della Parte Generale del Modello, sono tenuti a segnalare direttamente all'O.d.V. le violazioni dello stesso o delle procedure stabilite per la sua attuazione nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sulla sua adeguatezza.

Pertanto, le comunicazioni all'Organismo si riferiscono come minimo ai seguenti argomenti:

- eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti o atti anomali;
- sanzioni e procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per le violazioni del Modello;
- eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure

previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce dello stesso e del Codice Etico;

- eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello;
- risultati delle attività di ispezione e controllo svolte;
- informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione o dal management aziendale;
- valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- tutte le comunicazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e, come già detto, tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la comunicazione, nonché l'integrità della stessa, prestando particolare attenzione alle segnalazioni di presunte violazioni.

A tal fine l'O.d.V. potrà richiedere alla Società la messa a disposizione di spazi e armadi attrezzati e protetti per la conservazione della documentazione rilevante avente ad oggetto la Società, il cui accesso sarà garantito esclusivamente ai componenti dell'O.d.V..

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e del Codice Etico da parte dei destinatari. Come dettagliato di seguito, tali sanzioni rappresentano l'applicazione del sistema disciplinare già previsto dalla normativa e dai CCNL applicabili.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'O.d.V. o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;

- l'impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

5.2. Modalità di accertamento delle violazioni

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti per identificare la fonte della notizia della violazione e per vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'Organismo comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute.

L'Organismo si adopera per conservare in luoghi sicuri e inaccessibili la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'O.d.V. informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL.

5.3. Violazioni da parte dei dipendenti

Il sistema sanzionatorio del Modello fa riferimento all'apparato sanzionatorio esistente e alle norme previste dai CCNL applicabili.

In caso di violazione da parte di lavoratori parasubordinati e somministrati, la Società si riserva di applicare la sanzione ritenuta più adeguata, fino alla risoluzione del rapporto in essere.

a) *Misure verso gli impiegati*

Per le violazioni al Modello da parte degli impiegati, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

b) *Misure verso i dirigenti*

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato o, qualora venga meno il rapporto di fiducia, può essere disposta anche la misura del licenziamento.

5.4. Violazione da parte degli organi sociali

a) *Misure verso gli amministratori*

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne

immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

b) Misure verso i sindaci

La violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale può essere considerata giusta causa di revoca dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5. Violazione da parte dei collaboratori esterni

Nel caso di violazione del Modello da parte di un collaboratore esterno, come definito al precedente paragrafo 3, l'Organismo di Vigilanza, ne dà comunicazione al General Manager e al responsabile dell'area alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono o, nel caso di violazioni di particolari gravità, direttamente al Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione scritta.

La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto in essere con la Società.

Nel caso in cui tali clausole non fossero previste, a seconda della gravità della violazione, le funzioni competenti definiscono le misure sanzionatorie da applicare.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

6. Comunicazione

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari, come definiti nel paragrafo 3.

Al tal fine, è predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il *General Manager*, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, un piano di comunicazione iniziale del Modello a tutti i destinatari, che ne attesti l'avvenuta ricezione.

7. Formazione

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte di tutto il personale della Società (organi sociali e dipendenti, come definiti nel paragrafo 3).

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con la Direzione Risorse Umane, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal General Manager e dai responsabili delle diverse funzioni aziendali in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

8. Aggiornamento

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta e tempestivamente, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dalle funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

- PARTE SPECIALE -

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 27 MARZO 2018.

GALDERMA ITALIA S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELL'ANNUNZIATA 21

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 01539990349

Introduzione

La Parte Speciale di questo modello è costituita da una Sezione Generale e dalle seguenti nove Sezioni Speciali:

- Sezione I - relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Sezione II - relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Sezione III - relativa ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali;
- Sezione IV - relativa ai reati societari;
- Sezione V - relativa ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Sezione VI - relativa ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- Sezione VII - relativa ai delitti in violazione del diritto d'autore;
- Sezione VIII - reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Sezione IX - relativa ai reati ambientali;

Le Sezioni da I a IX individuano: le fattispecie di reato che possono concretamente comportare la responsabilità di Galderma Italia S.p.A.; le attività a rischio (c.d. attività "sensibili"), nell'ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato.

Ai fini della predisposizione del presente Modello e alla luce dell'analisi dei seguenti aspetti:

- i. attività principale svolta dalla Società;
- ii. contesto socio-economico in cui opera la Società;
- iii. rapporti e relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
- iv. colloqui con i vertici aziendali e interviste svolte con i responsabili di funzione;

sono considerati rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 (*Reati contro la Pubblica Amministrazione*); 24-bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*), 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*); 25-ter (*Reati societari*); 25-septies (*Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*); 25-octies (*Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché di auto-riciclaggio*); 25-novies (*Delitti in violazione del diritto d'autore*); 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*); 25-undecies (*Reati ambientali*) e della L. 146/2006 (*Reati transnazionali*).

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati previsti attualmente dal Decreto o nelle sue successive integrazioni. L'individuazione delle attività "sensibili" e l'indicazione di protocolli che permettono la gestione delle operazioni connesse alle predette attività sono il risultato del processo di *risk assessment* svolto dalla Società, come meglio descritto al paragrafo 2.2. della Parte Generale.

Sezione Generale

I seguenti principi di controllo si applicano in maniera trasversale a tutte le attività sensibili esposte nelle Sezioni Speciali del presente Modello:

- a) per tutte le operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nelle Sezioni della Parte Speciale richiamate, sia sempre individuato un Responsabile Interno del Procedimento che, salvo diversa indicazione, si identifica con il responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione considerata;
 - cura l'attuazione, per quanto di sua competenza, dei protocolli di prevenzione indicati nel seguito;
 - garantisce il flusso informativo periodico verso l'O.d.V. previsto dal paragrafo 4 della Parte Generale;
 - informa tempestivamente l'O.d.V. di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria funzione;
 - informa tempestivamente l'O.d.V. di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito della propria Funzione;
 - può interpellare l'O.d.V. in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello.
- b) Per tutte le operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nelle Sezioni della Parte Speciale:
- sia sempre garantito il rispetto dei livelli autorizzativi dell'operazione;
 - siano sempre rispettate le prescrizioni previste dalla legge, dall'atto costitutivo, dal Codice Etico e dal presente Modello;
 - la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni sia sempre ricostruibile;
 - ove possibile, non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli, o, in alternativa, qualora non sia possibile un'adeguata separazione delle funzioni, che vi siano opportuni controlli compensativi;
 - i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società; siano precisamente definite e descritte le mansioni del personale della Società;
 - si possa derogare alle procedure aziendali operative che attuano il presente Modello solo nei casi d'urgenza oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente l'O.d.V. della deroga attuata e richiedere successiva ratifica dell'operato da parte del responsabile della funzione competente;
 - ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata, documentata ed in ogni momento verificabile;
 - siano correttamente assegnate le deleghe di funzione e il conferimento di poteri nelle procure.

A tal fine essi stabiliscono che:

- ⇒ i poteri oggetto di conferimento siano determinati;
- ⇒ i poteri e le responsabilità siano coerenti tra loro, chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- ⇒ i poteri organizzativi di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ⇒ siano garantite le forme di pubblicità dei poteri di firma, come richiesto dalla legge;

- ⇒ sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti (anche non dipendenti) cui sia stato conferito il potere di impegnare la Società verso terzi.
- c) Per le operazioni relative alla gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa:
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatezza;
 - i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
 - siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, fornisca tutta la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza della documentazione e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese.

Sezione Speciale

Le sezioni speciali di seguito riportate rappresentano un insieme di regole e strumenti di controllo, finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti per la Società nell'ambito delle attività sensibili che devono trovare attuazione nelle procedure operative aziendali.

I protocolli di prevenzione e le procedure operative aziendali presenti al loro interno sono parte integrante del presente Modello. Ogni violazione degli stessi costituisce violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni. Le procedure operative aziendali sono costantemente aggiornate a cura delle funzioni aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nelle successive Sezioni Speciali. Queste ultime, che includono le procedure operative aziendali che ne danno attuazione, sono costantemente aggiornate a cura delle funzioni aziendali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

Sezione I - Reati contro la Pubblica Amministrazione

(Artt. 24 e 25 del Decreto)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto: di seguito si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie.

1. *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316-bis c.p.), costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee* (art. 316-ter c.p.), costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
3. *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1), costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
4. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (640-bis c.p.), costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. *Frode informatica* (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
6. *Concussione (Corruzione per l'esercizio di una funzione)* (artt. 318 c.p., come sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. f) della l. 6 novembre 2012, n. 190, e 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
7. *Corruzione per l'esercizio di una funzione* (artt. 318 c.p., come sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. f) della l. 6 novembre 2012, n. 190, e 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
8. *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (artt. 319; 319-bis c.p.; 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto

contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

9. *Corruzione in atti giudiziari* (artt. 319-ter, comma 2°; 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
10. *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 6 novembre 2012), il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
11. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
12. *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
13. *Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.) costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e dai fatti di corruzione e concussione di cui ai precedenti punti n. 6-7-8-9 qualora commessi: dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio per i fatti di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

2. Funzione pubblica e pubblico servizio.

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra "funzione pubblica" e "pubblico servizio".

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., "pubblico ufficiale".

Per pubblico servizio si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p., "persona incaricata di un pubblico servizio".

A titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività della Società che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione, a seconda delle attività e dei poteri in concreto esercitati, possono rivestire la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio: i medici, i farmacisti, i professori universitari, i funzionari del Ministero della Salute, i funzionari dell'A.S.L. e dell'A.I.F.A.

3. Le attività sensibili.

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Gestione verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza (Ministero della Salute, Società Italiana di Farmacologia, A.I.F.A., Farminindustria, A.S.L., N.A.S., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, G.d.F., ecc.).
- Gestione dei rapporti con la dogana per l'entrata di farmaci, dispositivi medici, cosmetici.
- Attività di *Complaint Management* (ad es. ritiro del farmaco quando revocato o difettoso) e di Farmacovigilanza.
- Gestione delle attività concernenti le notifiche per i cosmetici ed i dispositivi medici (Ministero della Salute, A.S.L., organismi notificati, ecc.).
- Gestione di prezzi, rimborsabilità, classificazione dei farmaci, ecc.
- Gestione attività concernenti la richiesta ed il rilascio di: autorizzazioni (ad es. per l'organizzazione e/o la partecipazione a congressi/eventi; per ottenere, mantenere, modificare, aggiornare le autorizzazioni all'immissione in commercio "AIC" e/o per la distribuzione di materiale promozionale, ecc.), concessioni, certificazioni (ad es. marcatura C.E.).
- Gestione delle fustelle.
- Registrazione di marchi e brevetti.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (ad es. del Ministero della Salute, o di Autorità Regolatorie nazionali ed internazionali).
- Gestione sperimentazioni cliniche; *investigator meetings*; studi osservazionali; studi "non profit" e consulenze scientifiche
- Gestione delle consulenze scientifiche.
- Attività di Informazione Scientifica del farmaco (anche in affiancamento) e attività di KAM.
- Gestione congressi, convegni, riunioni scientifiche, meeting, simposi e/o altri eventi (anche accreditati E.C.M.) per farmaci, dispositivi medici e cosmetici.

- Attività di P.R. e di promozione con farmacisti, clinici, responsabili delle commissioni terapeutiche ospedaliere e regionali, Ministero, C.P.R., C.T.S., S.I.F., Farindustria, Associazione dei pazienti, A.I.F.A., economati (Aziende Ospedaliere, A.S.L., Associazioni, Università), ecc.
- Gestione di materiale informativo, promozionale, compresa, ad es. la distribuzione gratuita di campioni e di prodotti (*medical device* e cosmetici) a medici/farmacisti
- Definizione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti.
- Gestione anagrafica dei clienti.
- Negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A. (comprensiva, ad es., di: forniture ad ospedali, scuole, dipartimenti universitari, ecc.).
- Emissione e gestione di ordini di vendita.
- Approvvigionamenti di beni e servizi definiti nei contratti con la P.A. Partecipazione a gare con A.S.L., Ospedali, ecc. (ad es. predisposizione e conservazione della documentazione, esecuzione).
- Gestione del credito nei confronti della P.A. (ad es. sollecito, recupero crediti, gestione del contenzioso, accordi transattivi, predisposizione della documentazione, ecc.).
- Gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (ad es. deposito procure, deposito bilanci, gestione sicurezza sul lavoro e infortunistica, gestione della privacy, ecc.).
- Rapporti con l'Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria.
- Gestione di finanziamenti agevolati, contributi, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici e banche dati della P.A.
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali anche tramite il ministero di difensori di volta in volta incaricati.
- Comunicazioni e adempimenti verso gli organi competenti in materia di infortuni, malattie, incidenti sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro, ecc.
- Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni.
- Gestione D.U.R.C. (richiesta/rilascio dei documenti di regolarità contributiva).
- Gestione smaltimento rifiuti
- Definizione e funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali, dei comodati d'uso, delle borse di studio, delle sponsorizzazioni, ecc.
- Gestione delle consulenze (legali, contabili, di *marketing*, pubblicitarie, inerenti l'attività del "*regulatory affairs*", di *training*, ecc.).
- Selezione, formazione e sviluppo personale (ricerca, selezione, assunzione del personale; definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo del personale);
- Amministrazione del personale (gestione degli aspetti correlati alla cessazione del rapporto del lavoro; calcolo e pagamento di salari e stipendi; gestione dei *benefit* aziendali; gestione di trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza; gestione di rapporti con l'*outsourcer*; rilevazione di presenze, straordinari, permessi ferie).
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali.

- Gestione logistica (gestione magazzino e resi; gestione delle spedizioni).
- Gestione agenti (selezione dell'agente e formalizzazione del contratto; definizione delle provvigioni; calcolo e liquidazione delle provvigioni sulle attività di vendita; pianificazione delle attività degli agenti; monitoraggio delle attività svolte dagli agenti, ad es., delle modalità di incasso).
- Gestione acquisti di beni e servizi (ricerca e selezione del fornitore; gestione dell'anagrafica; emissione e gestione di ordini di acquisto e/o stipula di contratti; ricezione del bene; monitoraggio delle prestazioni di servizi ricevute).
- Amministrazione contabilità e bilancio (gestione del piano conti; registrazioni di contabilità generale; emissione di note di credito/debito; determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni; determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio; redazione del bilancio di esercizi, della nota integrativa e della relazione sulla gestione; gestione del rapporto tra i vari organi di controllo: Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza e Società di revisione).
- Gestione sistemi informativi (analisi, sviluppo e rilascio dei sistemi informativi; manutenzione delle applicazioni esistenti/installazione software; sviluppo e gestione siti web; gestione della sicurezza informatica a livello fisico e logico; espletamento delle attività correlate al ruolo di Amministratore di Sistema).
- Gestione delle risorse finanziarie (predisposizione e registrazione dei pagamenti; gestione incassi; gestione piccola cassa; apertura/chiusura/gestione dei c/c bancari).
- Pianificazione e gestione del budget (predisposizione del budget e del piano industriale; monitoraggio delle cause degli scostamenti e identificazione delle cause di disallineamento tra valori stimati e valori consuntivati).

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate a cura dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'O.d.V. assicura un costante monitoraggio del profilo di rischio residuo delle attività sensibili, nonché di quelle attività definite "potenziali", tali cioè da riferirsi a eventi mai verificati ma che in futuro potrebbero rappresentare un rischio effettivo.

4. *I protocolli di prevenzione*

a) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse umane:

- il processo di assunzione del personale deve rispondere a criteri di trasparenza e deve richiedere l'autorizzazione congiunta da parte del General Manager di Galderma Italia S.p.A. e del Direttore Risorse Umane della Casa Madre. E' richiesta la medesima autorizzazione congiunta anche in caso di licenziamento;
- i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell'ambito del quale siano preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione o, comunque, siano valutati i potenziali conflitti di interesse;
- l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;
- i sistemi di remunerazione premianti e incentivanti ai dipendenti e ai collaboratori esterni rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

b) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono

- tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o, in alternativa, qualora non sia possibile un'adeguata separazione delle funzioni, che vi siano opportuni controlli compensativi;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
 - siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
 - l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente e autorizzato dalle funzioni competenti, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - nessun pagamento possa essere effettuato in contanti o in natura;
 - nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- c) Per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con consulenti, fornitori e collaboratori esterni:
- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
 - l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i fornitori avvenga su autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione della Società;
 - non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e chi esegue il pagamento;
 - la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore esterno;
 - la Società conservi l'evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore esterno, supportate da adeguata documentazione;
 - gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
 - la selezione dei consulenti e dei collaboratori esterni avvenga previa verifica della reputazione degli stessi sul mercato e dell'adesione da parte degli stessi ai principi etici adottati dalla Società; la permanenza di tali requisiti reputazionali dovrà essere verificata in costanza del rapporto ed il loro venir meno dovrà essere segnalato alla Direzione Generale della Società e potrà comportare la facoltà da parte della Società di risolvere il contratto di consulenza o di collaborazione immediatamente *ipso jure*;
 - siano stabiliti, secondo quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte Generale, idonei strumenti per assicurare che i tutti i soggetti esterni che agiscono per conto o nell'interesse della Società siano consapevoli nello svolgimento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello.
- d) per le operazioni di fornitura di beni o servizi a enti pubblici, enti privati concessionari di un pubblico servizio o soggetti incaricati di pubblico servizio:

- i rapporti di compravendita di beni o servizi che hanno come controparte enti pubblici, enti privati concessionari di un pubblico servizio o soggetti incaricati di pubblico servizio devono sempre essere disciplinati da un contratto scritto;
 - i contratti di cui al punto precedente siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alla legge e alle norme interne;
 - il Responsabile Interno del procedimento, sentito l'Organismo di Vigilanza, identifichi strumenti adeguati per garantire che i rapporti commerciali con enti della Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti e verificabili.
- e) per le attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa effettuate da enti esterni, pubblici o incaricati di pubblico servizio:
- i rapporti con l'ente verificatore siano tenuti solo dal responsabile, o dal soggetto da questi delegato, della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa;
 - tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione allo svolgimento delle attività ispettive, nel rispetto della legge e a fronte di legittime richieste;
 - il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, informi tempestivamente l'O.d.V. dell'inizio del procedimento di ispezione e della sua chiusura;
 - il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, verifichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e che tale verbale sia trasmesso all'O.d.V.;
 - il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.

5. Le procedure operative aziendali

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **SOP.Reg&Med. 13** - Informatori scientifici del Farmaco
- **SOP.Reg&Med.24** - Campioni gratuiti di farmaci
- **PO-3.1.4** - Il responsabile servizio scientifico
- **SOP.Reg&Med.22** - Materiale informativo di consultazione scientifica ed omaggi
- **SOP.Reg&Med.19** - Corsi, congressi e altri eventi organizzati o sponsorizzati da Galderma
- **PO-3.1.7** - Visite ai laboratori aziendali
- **PO-3.1.8** - *Investigators' meeting*
- **SOP.Reg&Med.12** - Le indagini connesse ai farmaci
- **SOP.Reg&Med.10** - Comodati d'uso, donazioni, atti di liberalità e borse di studio
- **SOP.Reg&Med.09** - Consulenze scientifiche
- **SOP.Reg&Med.30** - Rapporti con le società scientifiche e le associazioni mediche
- **SOP.Reg&Med.11** - Gare pubbliche
- **FIP.03.02 SOP.TRE02** - IT - Tesoreria Corporate - Gestione della Liquidità
- **FIP.04.02(02)** - IT - Le ricevute di incasso dei clienti
- **FIP.04.02(03)** - IT - Gestione degli incassi sul territorio
- **FIP.08.01(05)** - IT - Procedura tracciabilità dispositivi medici
- **FIP.17-01** - IT - Procedura PO
- **FIP.17.04(02)** - IT - Anticipi e prestiti a dipendenti
- **FIP.17.05** - IT - Utilizzo della carta di credito aziendale

- **HR.11** - *Talent acquisition*
- **HRP.10.IT** - Assegnazione carte di credito
- **HR.13.IT** - Assunzioni e cessazioni
- **HR.17.IT** - Gestione Agenti
- **SOP.MKP4.B - IT** - *Pricing*
- **SOP.MKP97 - IT** - Linee Guida gestione Strutture Sanitarie tracciatura Banca Dati MinSal
- **SOP.MKP98 - IT** - Apertura nuovi clienti
- **SOP.MKP98 (01) - IT** - Procedura Vendita Medici per uso personale 1.3.13
- **SOP.MKP98 (02) - IT** - Procedura Cambio Attribuzione Fatturato 25.2.2014
- **SOP.MKP99 - IT** - Regolamentazione ordini prodotti A&C
- **GD.03.SOP.1252** - *Management non interventional study*
- **GD.01.POL.MED.13.R02** - *Oversight of Investigator Initiated Trials (IIT) / Investigator Sponsored Studies (ISS)*
- **GD.03.INS.1814** - *Non interventional post-authorization safety studies*
- **SOP.IMS.PR.22** - Regolamento delle spese durante eventi o iniziative di rappresentanza
- **WI.03** - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU A&C
- **WI.08** - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU SELF MEDICATION
- **WI.09** - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU PRESCRIPTION
- **WI.10** - Gestione campioni gratuiti per uso interno
- **WI.18** - *Fair market value*
- **NSH.EXP.05.01 - IT** - *Grants of Authority*

Sezione II - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art. 24-bis del Decreto)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto, di cui di seguito si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie.

1. *Falsità in documenti informatici* (art. 491-bis c.p.), secondo la quale se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
2. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.), costituita dal fatto di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena in questa ipotesi è della reclusione fino a tre anni. Invece, la pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
3. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.), costituita dal fatto di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è della reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164. La pena, invece, è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.
4. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.), costituita dal fatto di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Tale reato, perseguibile a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
5. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è della reclusione da uno a

cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2. Le attività sensibili.

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Utilizzo di sistemi informatici/telematici e banche dati della PA.
- Attività di *Complaint Management* (ad es. ritiro del farmaco quando revocato o difettoso) e di Farmacovigilanza.
- Gestione delle attività concernenti le notifiche per i cosmetici ed i dispositivi medici (Ministero della Salute, ASL, organismi notificati, ecc.).
- Analisi, sviluppo e rilascio di sistemi informativi.
- Manutenzione delle applicazioni esistenti/installazione software.
- Sviluppo e gestione Siti Web.
- Gestione della sicurezza informatica a livello fisico e logico.
- Espletamento delle attività correlate al ruolo di Amministratore di Sistema.

3. I protocolli di prevenzione

Nella presente Sezione Speciale non sono previsti specifici protocolli di prevenzione, in quanto le specifiche procedure operative aziendali adottate sono state considerate adeguate.

4. Le procedure operative aziendali

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **IMP.98 - IT** - Procedura utilizzo dispositivi aziendali
- **IMP.99 - IT** - Assegnazione PC aziendale Desktop / Laptop
- **GD_01_ITM_0019_IT_Ver_1_0** - Regolamento per corretto Utilizzo risorse Informatiche
- **EXP.09.02 (01) -IT** - *Disaster Recovery Plan*

Sezione III - Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali

(Art. 24-ter del Decreto; L. 146/2006)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai Delitti di criminalità organizzata e Reati Transnazionali, di cui all'art. 24-ter del Decreto e alla L. 146/2006, di seguito si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie che sono state ritenute potenzialmente rilevanti per Galderma.

A) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).

1. *Delitti di associazione per delinquere* (art. 416 c.p. ad esclusione del comma 6), ai sensi del quale, quando due o tre persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono per ciò solo punibili.
2. *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416-bis c.p.), ai sensi del quale chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
3. *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.*, sul punto si veda l'art. 416-bis c.p.
4. *Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, anche straniere* previste dall'art. 416-bis c.p.), al riguardo si veda quanto previsto dall'art. 416-bis c.p.
5. *Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del D.P.R. 309/90), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p.. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione di delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

B) Reati transnazionali (L. 146/2006).

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale. La fattispecie criminosa si considera tale quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato

ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Con riferimento alla specifica attività svolta da Galderma i reati a tale fine rilevanti sono:

1. *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.), si veda *sub art. 24-ter*
2. *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.), si veda *sub art. 24-ter*

2. *Le attività sensibili.*

A) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

I delitti di associazione a delinquere, previsti dagli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per quanto ritenuti potenzialmente rilevanti per la Società, non sono stati oggetto di specifica mappatura nell'ambito delle attività di *risk assessment*. Premesso che l'associazione a delinquere è una organizzazione stabile tra almeno tre persone finalizzata a commettere uno o più delitti indeterminati; i delitti in parola potrebbero infatti essere commessi a ogni livello aziendale e in un numero pressoché infinito di modalità. Il rischio di commissione di tali delitti non può pertanto essere ricollegato a specifiche attività della Società ma deve essere ritenuto trasversale ai diversi processi aziendali.

B) Reati transnazionali (l. 146/2006).

Per quanto riguarda i reati transnazionali, alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra GALDERMA e altre società appartenenti al Gruppo ma aventi sede in altri Stati.
- Ricerca e selezione del fornitore.
- Selezione *partners* commerciali.

3. *I protocolli di prevenzione*

Nella presente Sezione Speciale non sono previsti specifici protocolli di prevenzione, in quanto le specifiche procedure operative aziendali adottate sono state considerate adeguate.

4. *Le procedure operative aziendali*

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **FIP.03.02 SOP.TRE02 IT** - Tesoreria Corporate - Gestione della Liquidità
- **FIP.03.03 - IT** - Investimenti Finanziari
- **FIP.12.01(01) - IT** - Anticipi e Condizioni
- **FIP.17-01 - IT** - Procedura PO
- **NSH.EXP.05.01 - IT** - *Grants of Authority*

Sezione IV – Reati Societari

(Art.25-ter del Decreto)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce Reati Societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, di cui si riporta di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie.

1. *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.) ai sensi del quale, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. *Fatti di lieve entità* (art. 2621 bis c.c.) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
3. *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.), ai sensi del quale gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.), secondo cui gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.
5. *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.), secondo il quale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
6. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante* (art. 2628 c.c.), che punisce con la reclusione fino a un anno gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione

all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

7. *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.), secondo cui gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
8. *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.), secondo cui gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.
9. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.), ai sensi del quale i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
10. *Corruzione tra privati* (art. 2635 comma 3 c.c. come sostituito dall'art. 1, comma 76, della l. 6 novembre 2012, n. 190), che punisce chiunque dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori nonché a chi è sottoposto alla vigilanza di questi ultimi. Il reato si consuma nel momento in cui i soggetti richiamati, a seguito della dazione o della promessa, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.
11. *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis c.c., inserito dall'art.4 del D.Lgs., n.38 del 15.03.2017) secondo cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
12. *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
13. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.), secondo cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare

l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

2. Le attività sensibili.

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Gestione delle rimesse, relativamente alla Business Unit "Estetica".
- Gestione delle consulenze (legali, contabili, di *marketing*, pubblicitarie, inerenti l'attività del "regulatory affairs", di training, ecc.).
- Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Società.
- Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione.
- Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.
- Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione.
- Aggiornamento del piano dei conti.
- Predisposizione del budget e del piano industriale.
- Monitoraggio delle cause degli scostamenti/identificazione tra valori stimati e valori consuntivati.
- Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di *disaster recovery*.
- Collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.).
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione.
- Selezione dell'agente e formalizzazione del contratto.
- Selezione, formazione e sviluppo personale (ricerca, selezione, assunzione del personale; definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo del personale).

3. I protocolli di prevenzione

a) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse umane:

- il processo di assunzione del personale risponda a criteri di trasparenza e richieda l'autorizzazione congiunta da parte del General Manager di Galderma Italia S.p.A. e del

Direttore Risorse Umane della Casa Madre. E' richiesta la medesima autorizzazione congiunta anche in caso di licenziamento;

- i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell'ambito del quale siano preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione o, comunque, siano valutati i potenziali conflitti di interesse;
 - l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - i sistemi di remunerazione premianti e incentivanti ai dipendenti e ai collaboratori esterni rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.
- b) Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie:
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o, in alternativa, qualora non sia possibile un'adeguata separazione delle funzioni, che vi siano opportuni controlli compensativi;
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
 - siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
 - l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente e autorizzato dalle funzioni competenti, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - nessun pagamento possa essere effettuato in contanti o in natura;
 - nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- c) Per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con consulenti, fornitori e collaboratori esterni:
- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
 - l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i fornitori avvenga su autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione della Società;
 - non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e chi esegue il pagamento;
 - la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore esterno;
 - la Società conservi l'evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore esterno, supportate da adeguata documentazione;

- gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
 - la selezione dei consulenti e dei collaboratori esterni avvenga previa verifica della reputazione degli stessi sul mercato e dell'adesione da parte degli stessi ai principi etici adottati dalla Società; la permanenza di tali requisiti reputazionali dovrà essere verificata in costanza del rapporto ed il loro venir meno dovrà essere segnalato alla Direzione Generale della Società e potrà comportare la facoltà da parte della Società di risolvere il contratto di consulenza o di collaborazione immediatamente *ipso jure*;
 - siano stabiliti, secondo quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte Generale, idonei strumenti per assicurare che i tutti i soggetti esterni che agiscono per conto o nell'interesse della Società siano consapevoli nello svolgimento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello.
- d) Per le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa:
- sia adottato e costantemente aggiornato un manuale delle procedure contabili;
 - le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
 - siano tempestivamente segnalate al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale;
 - l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, tempestiva e documentata, e avvenga preferibilmente attraverso sistema informatico;
 - qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'O.d.V.;
 - la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;
 - i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Finance & Administration, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
 - è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
 - la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - sono regolarmente effettuate le attività di analisi del bilancio di verifica e di predisposizione del prospetto di bilancio, ed è mantenuta evidenza della condivisione di questi documenti con il management aziendale e con gli organi di controllo, nonché dell'approvazione del fascicolo di bilancio;
 - tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.
 - il calcolo delle imposte è verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
 - tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.;

- e) Per le operazioni relative ai rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione:
- la funzione Finance & Administration sia responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione;
 - la funzione Finance & Administration predispona e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente il bilancio di verifica è sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società di revisione;
 - sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico.
- f) Per le attività di audit o monitoraggio effettuate da società afferenti al Gruppo, o in capo allo stesso (i.e. Nestlé):
- i rapporti con la suddetta società siano tenuti solo dal responsabile, o dal soggetto da questi delegato, della funzione oggetto di audit o monitoraggio;
 - tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione allo svolgimento delle attività ispettive, nel rispetto della legge e a fronte di legittime richieste;
 - il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, informi tempestivamente l'O.d.V. dell'inizio delle attività di audit o monitoraggio;
 - il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, verifichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e che tale verbale sia trasmesso all'O.d.V.;
 - il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.
- g) Per la rappresentazione dell'attività di impresa nell'ambito di operazioni straordinarie o di operazioni che incidono sul capitale sociale:
- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria; sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
 - il Collegio Sindacale e la società di revisione, nei casi previsti dalla legge o per richiesta delle società facenti capo al Gruppo, esprimano motivato parere sulla legittimità dell'operazione;

- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Finance & Administration verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate.

h) Per le operazioni infragruppo:

- siano disciplinate da contratti scritti o, in ogni caso, si preveda che le transazioni infragruppo siano accompagnate da documentazione di supporto scritta;
- vengano compiute a condizioni di mercato (fair market value), rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Pertanto, i corrispettivi relativi a scambi di prestazioni e/o di beni tra società del Gruppo devono essere definiti secondo condizioni di mercato ed essere sempre giustificabili;
- ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, la Società, al fine di evitare che l'operazione non sia pattuita a condizioni di mercato, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini di una valutazione prudente secondo criteri di trasparenza e correttezza;
- qualora possano interessare una o più attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale, la Società possa richiedere motivatamente il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e al presente Modello alla società del Gruppo erogatrice del servizio. A tal fine, il contratto che regolerà tale rapporto infragruppo indicherà i principi cui la società del Gruppo erogatrice dovrà attenersi;

4. Le procedure operative aziendali

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **SOP.Reg&Med.13** - Informatori scientifici del Farmaco
- **SOP.Reg&Med.24** - Campioni gratuiti di farmaci
- **PO-3.1.4** - Il responsabile servizio scientifico
- **SOP.Reg&Med.22** - Materiale informativo di consultazione scientifica ed omaggi
- **SOP.Reg&Med.19** - Corsi, congressi e altri eventi organizzati o sponsorizzati da Galderma
- **PO-3.1.7** - Visite ai laboratori aziendali
- **PO-3.1.8** - *Investigators' meeting*
- **SOP.Reg&Med.12** - Le indagini connesse ai farmaci
- **SOP.Reg&Med.10** - Comodati d'uso, donazioni, atti di liberalità e borse di studio
- **SOP.Reg&Med.09** - Consulenze scientifiche
- **SOP.Reg&Med.30** - Rapporti con le società scientifiche e le associazioni mediche
- **FIP.01.01(03)** - IT La struttura finanziaria
- **FIP.03.02** - IT - La funzione di Tesoreria Corporate
- **FIP.03.02 SOP.TRE02** - IT - Tesoreria Corporate - Gestione della Liquidità
- **FIP.03.03** - IT - Investimenti Finanziari
- **FIP.03.04** - IT - Valute estere e relativi strumenti di copertura
- **FIP.04.01-IT** - Piccola Cassa (*Petty Cash*)
- **FIP.04.02(01)** - IT - Gestione dei conti correnti bancari: le riconciliazioni bancarie
- **FIP.04.02(02)** -IT - Le ricevute di incasso dei clienti
- **FIP.04.02(03)** - IT - Gestione degli incassi sul territorio
- **FIP.05.01** -IT - I finanziamenti
- **FIP.06.01** -IT - Approvazione, Dichiarazione e pagamento dei dividendi
- **FIP.07.02** - IT - Crediti inesigibili e fondo svalutazione crediti
- **FIP.08.01** -IT - Politiche di gestione del magazzino

- FIP.08.01(02) - IT - Procedura inventario fisico annuale
- FIP.08.01(05) - IT - Procedura tracciabilità dispositivi medici
- FIP.08.02 - IT - Il fondo obsolescenza di magazzino
- FIP.08.03 - IT - I costi di sviluppo per le sedi non produttive: i *Transfer Price*
- FIP.10.01 - IT - *Asset Intangibili*
- FIP.11.01 - IT - Operazioni infragruppo (non relative a scambi di merci)
- FIP.11.02 - IT - Commissioni per il management e per i servizi corporate
- FIP.11.02(01) - IT - Allocazione e documentazione delle commissioni del management e dei servizi corporate
- FIP.11.03 - IT - Acquisti di beni *intercompany*
- FIP.11.04 - IT - Ripartizione dei costi di lancio e dei costi di *marketing* per le imprese distributrici
- FIP.14.01 - IT - Audit
- FIP.15.01 - IT - Vendite (lorde e nette) e crediti commerciali
- FIP.15.01(01) - IT - Procedura dei resi di prodotto
- FIP 15 01(01.01) - IT - *Sales Cut-Off*
- WI FIP 15 01(01) - *Working Instruction* - Resi Accrediti e flusso autorizzativo note di credito
- FIP.15.02 - IT - Accantonamenti in riduzione del valore lordo delle vendite (*turnover*)
- FIP.16.01 - IT - Costo del venduto
- FIP.16.02 - IT - Costo dei campioni e degli articoli gratuiti
- FIP.17.01 - IT - Procedura PO
- FIP.17.03 - IT - Spese di viaggio e spese varie - Procedura internazionale in italiano
- FIP.17.04(02) - IT - Anticipi e prestiti ai dipendenti
- FIP.17.05 - IT - Utilizzo della carta di credito aziendale
- FIP.23.01 - IT - Il piano dei conti di Galderma
- HR.11 - *Talent acquisition*
- HRP.10.IT - Assegnazione carte di credito
- HR.13.IT - Assunzioni e cessazioni
- HR.17.IT - Gestione Agenti
- SOP.MKP4.B - IT - *Pricing*
- SOP.MKP97 - IT - Linee Guida gestione Strutture Sanitarie tracciatura Banca Dati MinSal
- SOP.MKP98 - IT - Apertura nuovi clienti
- SOP.MKP98 (01) - IT - Procedura Vendita Medici per uso personale 1.3.13
- SOP.MKP98 (02) - IT - Procedura Cambio Attribuzione Fatturato 25.2.2014
- SOP.MKP99 - IT - Regolamentazione ordini prodotti A&C
- GD.03.SOP.1252 - *Management non interventional study*
- GD.01.POL.MED.13.R02 - *Oversight of Investigator Initiated Trials (IIT) / Investigator Sponsored Studies (ISS)*
- GD.03.INS.1814 - *Non interventional post-authorization safety studies*
- SOP.IMS.PR.22 - Regolamento delle spese durante eventi o iniziative di rappresentanza
- WI.03 - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU A&C
- WI.08 - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU SELF MEDICATION
- WI.09 - Gestione dei campioni gratuiti no farmaco - BU PRESCRIPTION
- WI.10 - Gestione campioni gratuiti per uso interno
- WI.18 - *Fair market value*
- NSH.EXP.05.01 - IT- *Grants of Authority*

Sezione V - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(25-septies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato.

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto, di cui si riporta di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie.

1. *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.), ai sensi del quale chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
2. *Lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.), ai sensi del quale chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239. Se i fatti di cui al 2° comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000, e per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal 1° e 2° capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Le attività sensibili.

Alla luce di quanto premesso inizialmente ed alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Sistema di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria.
- Risorse umane.
- Attività di manutenzione di attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture.
- Stipulazione e gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi.
- *Sub* concessione di aree locali a soggetti terzi nell'ambito delle attività di loro competenza.
- Tutti i processi caratterizzati da un coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito delle attività realizzate per il conseguimento della missione aziendale.

3. I protocolli di prevenzione

a) Per gli adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

Prima di procedere all'elenco dei protocolli di prevenzione specifici per ciascun aspetto in cui si articola l'attività sensibile individuata, è opportuno riportare quei principi generali di comportamento relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da adottare necessariamente e che vanno ad aggiungersi a quelli esplicitati ai punti a) e b) del presente paragrafo:

- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- osservare le disposizioni e procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla normativa:

- istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile (RSPP) ed eventuali addetti (ASPP);
- nominare il medico competente (MC);
- nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o quello territoriale;
- comunicazione annuale all'INAIL di tale nominativo;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi e procedere al relativo aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e salute del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione (analisi rischi sicurezza e salute). La valutazione ed il Documento sono realizzati con il coinvolgimento del RSPP e con il MC, previa consultazione del RLS. Tale documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;
- definire, per la direzione aziendale, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, i compiti relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività. Documentare i compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), degli addetti alle emergenze e del Medico Competente (MC);
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori per l'abbandono del posto di lavoro (gestione emergenze);
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori (prevenzione incendi);
- effettuare periodiche verifiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate. Le eventuali situazioni difformi rilevate sono prontamente segnalate;
- effettuare periodiche riunioni sulla prevenzione e protezione di rischi almeno una volta all'anno e comunque in caso di significative variazioni delle condizioni di rischio; occorre indire, anche per il tramite del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, una riunione tra il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il rappresentante per la sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e salute del lavoro in relazione al grado di

evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione (analisi rischi sicurezza e salute).

Qualora la Società svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ha provveduto a darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- frequenza di apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro o del dirigente;
- frequenza di corsi d'aggiornamento da parte del datore di lavoro;
- invio all'organo di vigilanza competente per territorio di attestazione delle capacità di svolgere i compiti di prevenzione e protezione, attestazione di avvenuto adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, redazione del relativo documento e sua custodia presso l'azienda, relazione sull'andamento degli infortuni, attestazione di corso di formazione in materia di sicurezza e salute;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza; i luoghi di lavoro devono rispettare le prescrizioni di sicurezza e di salute per la rilevazione e la lotta antincendio e per i locali adibiti al pronto soccorso.

Nelle fasi di manutenzione attrezzature, macchine, impianti e infrastrutture, è necessario:

- programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
- eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
- adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
- assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Nel processo risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse in tutti i cicli aziendali nel rispetto di quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dal medico competente. In conformità alla normativa si deve quindi procedere:

- all'adozione per tutti i dipendenti delle misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione;
- all'impiego di personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, ecc.);
- a fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti necessari e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
- abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Inoltre, prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo per la sicurezza propria o di altri e nell'impossibilità di contattare il competente superiore, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.
- fornire a ciascun lavoratore adeguata informazione su a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dai posti di lavoro, etc.; c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi d) i nominativi di RSPP, ASPP, e MC; e) i rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all'uso e delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste

dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.

- fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza), anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento al proprio posto ed alle proprie mansioni (ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento/cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione e l'addestramento, da svolgersi sul luogo di lavoro, sono organizzati secondo i fabbisogni rilevati periodicamente dall'azienda. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) hanno i requisiti formativi necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
- a comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza del lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di superiore a tre giorni (fino ai sei mesi successivi all'emanazione dello decreto legislativo sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2008, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici);
- ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.
- a sottoporre tutti i lavoratori, prima di essere addetti ad attività che prevedono l'utilizzo di videoterminali, ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
- a sottoporre tutti i lavoratori alla sorveglianza sanitaria (accertamenti preventivi e periodici), effettuata dal medico competente. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è: a) biennale, per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che hanno più di 50 anni; b) quinquennale, per i lavoratori classificati idonei senza prescrizioni.

Nel processo Appalti di lavori, forniture e servizi, è necessario:

- garantire l'osservanza della normativa di legge nell'affidamento del contratto, prevedendo la stipula dello stesso solo con i soggetti in possesso dei requisiti tecnico - professionali (verificando anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; acquisendo l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n.445) previsti nella normativa;
- prevedere e riportare nel contratto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- valutare in fase di definizione dell'oggetto contrattuale la normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
- cooperare con l'appaltatore al fine di individuare e valutare i rischi da interferenza e di individuare le relative misure di prevenzione e di protezione da adottare;

- verificare nella fase di gestione del contratto che per le risorse impiegate dall'appaltatore siano stati assolti da parte di quest'ultimo tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa e assistenziale. Le predette attività dovranno essere assicurate anche nei casi di subappalto.

Nel caso di *sub* concessione di aree e locali a soggetti terzi, è necessario:

- informare il *sub* concessionario dei rischi esistenti nelle aree dove opererà;
- identificare eventuali rischi aggiuntivi per il proprio personale connessi alla specifica attività svolta dal *sub* concessionario al fine di individuare e adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- prevedere contrattualmente che il sub concessionario comunichi preventivamente eventuali interventi di manutenzione direttamente attivati e che tali informazioni vengano trasferite al responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società.

Nei casi in cui c'è il coinvolgimento dei soggetti terzi è necessario verificare il rispetto del regolamento aziendale e delle normative di legge.

4. *Le procedure operative aziendali*

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **GD.01.EXP.14 - IT - Sicurezza**
- **NSH.EXP.05.01 - IT- Grants of Authority**

Sezione VI - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

(art. 25-*octies* del Decreto)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, di cui di seguito si riporta una breve descrizione.

1. *Ricettazione* (art. 648 c.p.), ai sensi del quale, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
2. *Riciclaggio* (art. 648-*bis* c.p.), secondo cui, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.
3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-*ter* c.p.), che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 20.000 chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 648 c.p. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.
4. *Autoriciclaggio* (art. 648-*ter* 1 c.p.) L'autoriciclaggio consiste nell'attività di impiego, trasferimento o occultamento dei proventi derivanti dalla commissione o dal concorso nella commissione di un delitto non colposo; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo). Si applica la pena della reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto non colposo, punito con la reclusione per un periodo inferiore a cinque anni.

2. *Le attività sensibili*

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Ricerca e selezione del fornitore.
- Ricezione del bene acquistato.
- Monitoraggio delle prestazioni di servizio ricevute.
- Predisposizione e registrazione dei pagamenti.
- Gestione incassi.
- Gestione piccola cassa.
- Apertura e/o chiusura dei c/c bancari.
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società.
- Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento *intercompany*.
- Selezione dell'agente e formalizzazione del contratto.
- Monitoraggio delle attività svolte dagli agenti (es. modalità di incasso).
- Emissione e gestione di ordini di vendita.
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio.
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari.

3. I protocolli di prevenzione

a) Per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con consulenti, fornitori e collaboratori esterni:

- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
- l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i fornitori avvenga su autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione della Società;
- non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e chi esegue il pagamento;
- la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore esterno;
- la Società conservi l'evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore esterno, supportate da adeguata documentazione;
- gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
- la selezione dei consulenti e dei collaboratori esterni avvenga previa verifica della reputazione degli stessi sul mercato e dell'adesione da parte degli stessi ai principi etici adottati dalla Società; la permanenza di tali requisiti reputazionali dovrà essere verificata in costanza del rapporto ed il loro venir meno dovrà essere segnalato alla Direzione Generale della Società e potrà comportare la facoltà da parte della Società di risolvere il contratto di consulenza o di collaborazione immediatamente *ipso jure*;
- siano stabiliti, secondo quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte Generale, idonei strumenti per assicurare che i tutti i soggetti esterni che agiscono per conto o nell'interesse

della Società siano consapevoli nello svolgimento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello.

- b) Per le operazioni relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, e Contabilità, Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:
- la funzione Finance & Administration ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, il Responsabile dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
 - Il Responsabile della funzione Finance & Administration definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento alle dimensioni del fondo di piccola cassa;
 - l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
 - la funzione Finance & Administration effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili finanziari (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
 - i pagamenti sono effettuati esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri;
 - i pagamenti possono essere effettuati solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
 - il denaro contante o i libretti di deposito bancario o postali al portatore o i titoli al portatore in euro o in valuta estera, possono essere trasferiti solo per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., qualora il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00;
 - gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati per l'incasso esclusivamente ad istituti bancari o Poste Italiane S.p.A.

4. Le procedure operative aziendali

La società si è dotata delle seguenti procedure operative aziendali che costituiscono parte integrante del presente modello:

- **FIP.03.02 SOP.TRE02 - IT** - Tesoreria Corporate - Gestione della Liquidità
- **FIP.03.03 - IT** - Investimenti Finanziari
- **FIP.03.04 - IT** - Valute estere e relativi strumenti di copertura
- **FIP.04.01 - IT** - Piccola Cassa (*Petty Cash*)
- **FIP.04.02(02) - IT** - Le ricevute di incasso dei clienti
- **FIP.04.02(03) - IT** - Gestione degli incassi sul territorio
- **FIP.11.01 - IT** - Operazioni infragruppo (non relative a scambi di merci)
- **FIP.11.02 - IT** - Commissioni per il management e per i servizi corporate
- **FIP.11.02(01) - IT** - Allocazione e documentazione delle commissioni del management e dei servizi corporate
- **FIP.11.03 - IT** - Acquisti di beni *intercompany*
- **FIP.11.04 - IT** - Ripartizione dei costi di lancio e dei costi di *marketing* per le imprese distributrici
- **FIP.12.01 - IT** - I debiti commerciali e le uscite di cassa

- **FIP.12.01(01)** - IT - Anticipi e Condizioni
- **FIP.17-01** - IT - Procedura PO
- **FIP.17.04(02)** - IT - Anticipi e prestiti ai dipendenti
- **FIP.17.05**- IT - Utilizzo della carta di credito aziendale
- **SOP.MKP99** - IT - Regolamentazione ordini prodotti A&C
- **NSH.EXP.05.01** - IT- *Grants of Authority*

Sezione VII - Delitti in violazione del diritto d'autore

(25-novies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato.

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce Delitti in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto: di seguito si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie ritenute potenzialmente rilevanti per Galderma.

1. *Messa a disposizione del pubblico, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa* (art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941), ai sensi di cui, salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
2. *Usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore* (art. 171, terzo comma L.633/1941), secondo cui, salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
3. *Abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)* (art. 171-bis L.633/1941), secondo cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 a Euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 a Euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
4. *Abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa, anche esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ovvero promuovendone o organizzando le relative attività illecite* (art. 171-ter, 2° comma, L.633/1941), ai sensi della quale è punito con la reclusione da uno a quattro

anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal 1° comma; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al 1° comma.

2. *Le attività sensibili.*

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Gestione materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
- Gestione congressi, convegni, riunioni scientifiche, meeting, simposi e/o altri eventi, (anche con accreditamento ECM) per dispositivi medici e cosmetici.
- Manutenzione delle applicazioni esistenti/installazione software.
- Sviluppo e gestione Siti Web.

3. *I protocolli di prevenzione*

Nella presente Sezione Speciale non sono previsti specifici e formali protocolli di prevenzione, tuttavia in Società sono comunque svolte, anche con il supporto della casa madre, attività di verifica in merito all'esistenza di diritti collegati ad immagini od altri segni utilizzati nel corso dell'attività promozionale.

Sezione VIII - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

(25-*decies* del Decreto)

1. *Le fattispecie di reato.*

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, di cui si riporta di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie.

1. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p.), secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. *Le attività sensibili*

Alla luce di quanto premesso inizialmente e alla luce dell'adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell'attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili:

- Gestione dei contenziosi (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e fiscali) anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

3. *I protocolli di prevenzione*

a) Per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con consulenti, fornitori e collaboratori esterni:

- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
- l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i fornitori avvenga su autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione della Società;
- non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l'incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e chi esegue il pagamento;
- la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore esterno;
- la Società conservi l'evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore esterno, supportate da adeguata documentazione;
- gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;

- la selezione dei consulenti e dei collaboratori esterni avvenga previa verifica della reputazione degli stessi sul mercato e dell'adesione da parte degli stessi ai principi etici adottati dalla Società; la permanenza di tali requisiti reputazionali dovrà essere verificata in costanza del rapporto ed il loro venir meno dovrà essere segnalato alla Direzione Generale della Società e potrà comportare la facoltà da parte della Società di risolvere il contratto di consulenza o di collaborazione immediatamente *ipso jure*;
- siano stabiliti, secondo quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte Generale, idonei strumenti per assicurare che i tutti i soggetti esterni che agiscono per conto o nell'interesse della Società siano consapevoli nello svolgimento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del presente Modello.

4. *Le procedure operative aziendali*

La società si è dotata della procedura operativa aziendale **NSH.EXP.05.01 - IT- Grants of Authority** che costituisce parte integrante del presente modello.

Sezione IX - Reati Ambientali

(25-undecies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai Reati Ambientali di cui all'art. 25- undecies del Decreto, di seguito si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie che sono state ritenute potenzialmente rilevanti per Galderma.

1. Reati di cui all'art. 256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato art. 256 l. n. 152 del 2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Ai sensi del comma 3 della norma in parola inoltre chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna (...), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Ai sensi del comma 5 chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Ai sensi del comma 6 chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, (...), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
2. Reati di cui all'art. 258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, secondo cui si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
3. Reati di cui all'art. 260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti: ai sensi del comma 6 del citato art. 250-bis della l. n. 52 del 2006, si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

2. *Le attività sensibili.*

Alla luce di quanto premesso inizialmente e del processo di adozione del Modello, con particolare riferimento alle attività di *risk assessment* svolte, come meglio specificate al paragrafo 2.2. della Parte Generale, è stata ritenuta significativa o potenzialmente significativa ai fini dell'attuazione del Decreto la seguente attività sensibile: Gestione smaltimento rifiuti.

3. *I protocolli di prevenzione*

Nella presente Sezione Speciale non sono previsti specifici protocolli di prevenzione, in quanto le specifiche procedure operative aziendali adottate sono state considerate adeguate.

4. *Le procedure operative aziendali*

La Società disciplina nel *Technical Quality Agreement* con il soggetto terzo che gestisce in suo nome e per suo conto l'attività a rischio, le modalità operative per la gestione dei rifiuti relativi di tutti i prodotti aziendali. .

ALLEGATO A

La Società si è dotata di un Codice Etico. Tale documento, intende codificare i principi etici e di comportamento che, nello svolgimento dell'attività sociale, caratterizzano le relazioni verso il personale e verso i terzi.

ALLEGATO B

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.).
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.).
 - Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.).
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.).
 - Concussione (art. 317 c.p.).
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.).
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).
2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*):
 - Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.).
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.).
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.).
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.).
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.).
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.).
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.).
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.).
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.).
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.).
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.).
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 43/1973).
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti").

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.).
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.).
 - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.).
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.).
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*ter*), dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.).
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.).
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006, con il D.Lgs. 39/2014 e con la Legge 199/2016 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.).

- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.).
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.).
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p., 609 *indecise* c.p.).
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.).
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.).
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998).
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007(art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla legge n. 186/2014 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.).
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.).
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):
- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*), Legge 633/41).
 - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41).
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o

facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41).

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41).

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2 Legge 633/41).
 - Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies Legge 633/41).
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41).
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-novies).
15. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies):
- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.).
 - Disastro ambientale (452-quater c.p.).
 - Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.).
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.).
 - Circostanze aggravanti (452-octies c.p.).
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006).
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006).
 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006).

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006).
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006).
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006).
 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006).
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006).
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992).
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992).
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992).
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993).
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007).
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012
17. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater).
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990).
 - Traffico di migranti (art. 12 del D.Lgs. 286/1998).

- Intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).